

Legance

Whistleblowing - Parte I

Serena Commisso

scommisso@legance.it

Indice

1. Entrata in vigore
2. Aziende interessate
3. Soggetti tutelati
4. Segnalazioni tutelate
5. Canali di segnalazione interna

Entrata in vigore

D.Lgs. 23/2023

*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63.*

15 luglio 2023

- per tutti i soggetti del **settore pubblico** e del **settore privato (+249)**

17 dicembre 2023

- per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, **fino a 249**

Aziende interessate

- Soggetti del **settore pubblico** (amministrazioni pubbliche, autorità amministrative indipendenti, enti pubblici economici, concessionari di pubblico servizio, società a controllo pubblico, società in house, anche se quotate)
- Aziende private che hanno impiegato la media di **almeno 50 lavoratori subordinati** con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato nell'ultimo anno (Schema linee guida ANAC: «ultimo anno solare precedente a quello in cui avviene la segnalazione»)
- Tutte le aziende che rientrano nell'**ambito di applicazione degli atti dell'Unione allegati al decreto (c.d. settori sensibili**, es. in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell'ambiente e sicurezza dei trasporti), anche sotto soglia
- Tutte le aziende che hanno **adottato il Modello 231**, anche sotto soglia

Soggetti tutelati

Tutte le persone che segnalano **informazioni sulle violazioni** di cui sono venute a conoscenza **nell'ambito del proprio contesto lavorativo** in quanto:

- **dipendenti** dei soggetti **pubblici**
- lavoratori **subordinati** di soggetti del settore **privato** (incluse le prestazioni occasionali)
- lavoratori **autonomi** – inclusi i liberi professionisti – e **collaboratori** ex art. 409 c.p.c./art. 2 D.Lgs. 81/2015
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso **soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere** in favore di terzi
- **volontari e tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti
- **azionisti** o persone con funzioni di **amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto

Soggetti tutelati

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni

La tutela si applica:

- Quando il rapporto **non è ancora iniziato**, se le informazioni sono acquisite durante il processo di selezione o in fase precontrattuale
- Durante l'eventuale **periodo di prova**
- Nel **corso del rapporto**
- **Successivamente allo scioglimento** del rapporto se le informazioni sono state acquisite nel corso dello stesso

Soggetti tutelati

Fermo quanto previsto all'articolo 17, commi 2 e 3, le misure di protezione si applicano anche:

- ai **facilitatori** (persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione all'interno del medesimo contesto lavorativo, es un sindacalista?)
- alle persone del **medesimo contesto lavorativo** del segnalante e che sono legate da uno **stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado**
- ai **colleghi** (attuali) di lavoro del segnalante che lavorano nel **medesimo contesto lavorativo** e che hanno un **rapporto abituale e corrente**
- agli **enti di proprietà** del segnalante o **per cui il segnalante lavora**, nonché agli enti che **operano nel medesimo contesto lavorativo**

Art. 17 comma 2 e 3: questi soggetti hanno tutte le tutele ma non l'inversione dell'onere prova

2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ... **si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione**... L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione... è a carico di colui che li ha posti in essere.

3. In caso di domanda risarcitoria ... se tali persone dimostrano di aver effettuato... una segnalazione... e di aver subito un danno, **si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione.**

Segnalazioni tutelate


«Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano **violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea** che **ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato**, di cui siano **venute a conoscenza in un contesto lavorativo** pubblico o privato»

Violazioni consistono in

- **illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali specificamente indicati** e comunque relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- **atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione** (art. 325 TFUE) **o riguardanti il mercato interno** (art. 26 TFUE), incluse le violazioni in materia di concorrenza, aiuti di Stato e imposta sulle società
- **atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui sopra**
- **illeciti amministrativi, contabili, civili o penali (SOLO PUBBLICO)**
- **condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001** (es. truffa in danno dello stato, riciclaggio) **o violazione dei modelli (SOLO SE APPLICHI MODELLO 231)**

Le **informazioni sulle violazioni** sono le informazioni, compresi i **fondati sospetti**, riguardanti **violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse** nell'organizzazione in cui il segnalante lavora nonché gli **elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni**

Segnalazioni tutelate



Ambito effettivo a geometria variabile – Fonte ANAC

Segnalazioni tutelate

Il decreto **NON** si applica

- alle segnalazioni legate ad un **interesse di carattere personale** del segnalante **che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro** – i motivi sono irrilevanti, ciò che conta è l'oggetto della segnalazione
- alle segnalazioni di violazioni già regolate da **normative speciali** (es. art. 53-ter TUB, artt. 4-undecies e 4-duodecies TUF)
- alle segnalazioni di **violazioni in materia di sicurezza nazionale**, nonché di appalti relativi ad aspetti di **difesa** o di **sicurezza nazionale**, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

Canali di segnalazione interna

I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato attivano **canali di segnalazione interna**

- **sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali** di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/2015
- **canali che garantiscano**, anche tramite strumenti di crittografia, la **riservatezza** dell'identità (i) del segnalante, (ii) della persona coinvolta, (iii) della persona comunque menzionata nella segnalazione, (iv) del contenuto della segnalazione, e (v) della relativa documentazione -> e le segnalazioni **anonime?**
- Le segnalazioni sono effettuate **in forma scritta**, anche con modalità informatiche, oppure **in forma orale** (linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale, incontro diretto)
- Necessità di **adeguare i canali ex L. 179/2017 nel modello 231** (se presente)
- **condivisione del canale di segnalazione interna** (e della relativa gestione) possibile **solo** in caso di aziende con una media, nell'ultimo anno, **non superiore a 249 dipendenti** -> problematiche nella gestione dei canali di gruppo

Canali di segnalazione interna

«sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015»

Art. 51 D.lgs. 81/2015

Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da **associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale** e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle **loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria**.

- **Obbligo non previsto dalla direttiva** comunitaria
- La «o» avversativa farebbe propendere per una **alternatività** -> RSA/RSU se ci sono, altrimenti i territoriali/nazionali
- Onere particolarmente **gravoso per le aziende senza sindacati interni**
- Necessaria **informativa preventiva**, consultazione su richiesta, no veto

Canali di segnalazione interna

Nel settore pubblico la gestione spetta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, se presente

La gestione del canale deve essere affidata a un **ufficio interno** o a un **soggetto esterno**, in ogni caso **autonomi e con personale specificamente formato**.

Nell'ambito della gestione del canale tale ufficio/soggetto deve:

- rilasciare **avviso di ricevimento** della segnalazione **entro 7 giorni**
- **mantenere le interlocuzioni** con il segnalante richiedendo se necessario integrazioni
- dare **diligente seguito** alle segnalazioni (i.e., «l'azione intrapresa ... per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate»)
- fornire **riscontro alla segnalazione entro 3 mesi**
- **mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti** per effettuare le segnalazioni interne ed esterne, che siano **facilmente visibili** nei luoghi di lavoro, nonché **accessibili alle persone che non frequentano i luoghi** di lavoro, es. sul sito internet dell'azienda

Legance

Grazie

Milano

Via Broletto, 20
20121
T 0039 02 89 63 071
F 0039 02 896 307 810

Roma

Via di San Nicola da Tolentino, 67
00187
T 0039 06 93 18 271
F 0039 06 931 827 403

Londra

10-15 Queen Street
EC4N 1TX
T 0044 (0)20 7074 2211
F 0044 (0)20 7074 2233

Legance - Avvocati Associati ed i suoi soci non sono sottoposti alla regolamentazione della Solicitors Regulation Authority ("SRA") ed il piano assicurativo obbligatorio previsto dalla SRA non è loro applicabile (sono viceversa coperti da un apposito piano assicurativo italiano). Una lista dei soci di Legance - Avvocati Associati è consultabile presso l'ufficio di Londra in Aldermary House 10-15 Queen Street - EC4N1TX, oppure all'indirizzo [legance.it](https://www.legance.it).

